



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cplnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 6 del 7 dicembre 2023

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

ADEGUAMENTO STATUTO AI SENSI DEI D.Lgs. 36/2021 e 120/2023

Si informa che, come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. “riforma dello sport”. La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d’ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione “Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale” sul Portale Anagrafe F.I.G.C..

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell’apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Si precisa che la procedura di Adeguamento dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2024.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che con **Comunicato Ufficiale LND n. 216** (che si rimette in allegato) sono stati pubblicati i modelli di Atto Costitutivo e Statuto (disponibili in formato *word* anche sul sito www.lnd.it nella sezione “servizi”-“modulistica”-“affiliazioni” o nella sezione “Modulistica” del sito del C.R. Calabria) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

Si rimette in allegato anche la **Circolare n. 33 - 2023 Centro Studi Tributari** - pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Proroga dei termini per le modifiche al Centro per l’impiego e al RNASD per direttori di gara - Nota INPS n. 4268 del 29 novembre 2023, recante proroga al 7 dicembre 2023 dei versamenti, di competenza del mese di ottobre 2023, alla Gestione Separata -

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

IL SEGRETARIO
Pasquale Pitarella

IL DELEGATO
Domenico Arena

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2023

Oggetto: Proroga dei termini per le modifiche statutarie delle ASD/SSD e delle comunicazioni al Centro per l'impiego e al RNASD per direttori di gara – Nota INPS n. 4268 del 29 novembre 2023, recante proroga al 7 dicembre 2023 dei versamenti, di competenza del mese di ottobre 2023, alla Gestione Separata –

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato, in sede di conversione in Legge del D. L. n. 145 del 18 ottobre 2023 – Atto Senato 912 - alcuni emendamenti all'art. 16 del Decreto, recante misure per lo sport, relativi alla **proroga dei termini per gli adeguamenti statutari** delle ASD/SSD e per gli adempimenti di comunicazione per arbitri e direttori di gara.

Con gli emendamenti in parola è previsto l'inserimento, dopo il comma 2 dell'art. 16, di un comma 2-bis, così formulato:

“Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 7, comma 1-quater, le parole “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”
- b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”;
- c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente: “comma 6-quater – In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al Centro per l'Impiego indicate nel comma precedente, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche indicate nel comma precedente, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023”.

Le modifiche, che per entrare in vigore dovranno essere approvate in via definitiva e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 16 dicembre 2023, comportano:

- a) - la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le ASD/SSD dovranno conformare i propri Statuti alle disposizioni recate dal Capo I del Titolo II del D. Lgs. n. 36/2023, e, in particolare, a quelle recate dal comma 1 dell'art. 7 dello stesso Decreto, la cui inosservanza rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso;
- b) - analogo slittamento al 30 giugno 2024 della norma recata dal comma 2-bis dell'art. 7 che stabilisce l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie, se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del Decreto n. 36/2021;
- c) - con l'inserimento all'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2021, del comma 6-quater, la proroga del termine per la comunicazione al Centro per l'Impiego per arbitri e direttori di gara per i quali il precedente comma 6-ter, prevede l'obbligo di effettuare la comunicazione per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi ed entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre solare. In sede di prima applicazione, come stabilisce l'emanando comma 6-

quater, viene riconosciuta la possibilità di effettuare le comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023, entro il termine del 30 gennaio senza incorrere in sanzioni. Lo stesso termine è previsto per le comunicazioni al RNASD sempre con riferimento allo stesso periodo luglio-dicembre 2023.

Proroga al 7 dicembre 2023 dei versamenti alla Gestione separata INPS relativi ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza "ottobre 2023" -

Con nota n. 4268 del 29 novembre, l'INPS, a modifica della precedente nota n. 4812 del 14 novembre 2023, ha precisato che per i lavoratori sportivi titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di *cococo* con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori delle Amministrazioni Pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione Separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza "ottobre 2023", il versamento della contribuzione può essere effettuato, anziché entro il 30 novembre, fino al 7 dicembre 2023.



COMUNICATO UFFICIALE N. 216 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si pubblicano, in allegato, i testi di Atto Costitutivo e Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatti dalla Lega Nazionale Dilettanti in condivisione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che tengono conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche.

I *format* dei richiamati atti sono disponibili sul sito istituzionale www.lnd.it nella sezione “Servizi”-“Modulistica”-“Affiliazioni alla LND”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ATTO COSTITUTIVO

L'anno il giorno del mese di, a in via.....
si sono riuniti i signori :

a., nato a

il, residente a in via,

professione (codice fiscale:)

b., nato a

il, residente a in via,

professione (codice fiscale:)

c., nato a

il, residente a in via,

professione (codice fiscale:)

d., nato a

il, residente a in via,

professione (codice fiscale:)

e., nato a

il, residente a in via,

professione (codice fiscale:)

che, con la presente scrittura privata, convengono e sottoscrivono quanto segue:

1) è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione sportiva dilettantistica denominata

“....." associazione sportiva dilettantistica con sede legale in

CAP.....Via.....n.....

2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti.

A tale scopo, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio, con le attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

3) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

4) L'Associazione è retta dalla Statuto, che si allega al presente atto, perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni nelle persone dei sigg.ri:

.....
.....
.....
.....
.....

I consiglieri eletti nominano i sigg.:

..... alla carica di Presidente e dirigente responsabile
per le attività federali;
..... alla carica di Vice Presidente;
..... alla carica di Segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Si dà mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale con allegato lo statuto sociale e per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore..... del

Firme

.....
.....
.....
.....

PER ACCETTAZIONE DI CARICA:

ruolo, nome, firma

.....
.....
.....

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica “.....”.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede inCAP Via n

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

L'associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.

Art. 3 - Colori dell'associazione

I colori dell'associazione sono

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli

organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- d) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2;
- g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

Art. 7 - Anno associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 8 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio

Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati, sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'associazione.

Art. 11 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato.
- c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

art. 12 - Tesserati dell'Associazione

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

Art. 14 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;

c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

Art. 15- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito dall'Assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dalla assemblea ordinaria, rimane in carica quattro [salvo diversa indicazione] anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in ogni caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il presidente ed, in subordine, Il vicepresidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea degli associati;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;

g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;

i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.

l) la fissazione delle quote sociali;

m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;

n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 bis - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

I Revisori dei Conti (tre Effettivi e due Supplenti) sono eletti dall'Assemblea Ordinaria. Per l'elezione alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. Il Componente che tra quelli Effettivi riporta il maggior numero di voti validi è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Art. 23 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

Art. 24 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice Civile.